

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Roma, in persona del g.o.t. Sonia Suppressa, in funzione di giudice unico, visto l'art. 281 sexies c.p.c., udite le conclusioni nonché i motivi a sostegno, pronuncia sentenza, dando lettura pubblica della motivazione contestuale.

Svolgimento

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato FIDEIUSSORI si sono opposti al decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. N.R.G. OMISSIS del 27.10.2014 con il quale è stato a loro ingiunto di pagare la somma di Euro OMISSIS oltre interessi oltre interessi e spese di procedura.

Gli ingiunti/opponenti hanno in via preliminare sollevato eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma.

A tale riguardo hanno rilevato di essere consumatori e di essere residenti in Canovaccio di Urbino (provincia di Pesaro e Urbino), città che ricade sotto il Circondario del Tribunale di Urbino, unico foro competente.

Hanno richiamato giurisprudenza di legittimità (Cass n. 19591 del 2004; Cass. n. 4208 del 2007) e hanno dedotto che per superare la presunzione di vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente a decidere le controversie tra professionista e consumatore una località diversa da quella di residenza o domicilio eletto da quest'ultimo, il professionista ha l'onere di provare che la clausola ha costituito l'exitus di una consapevole trattativa a riguardo e non la supina accettazione dell'altrui volontà, imposta ad esempio con le condizioni generali di contratto che si dimostrano, nella maggioranza dei casi, non modificabili da chi non le ha redatte, che la clausola derogativa della competenza territoriale inserita nelle condizioni generali non era stata approvata "specificamente" bensì sottoscritta insieme ad altre condizioni contrattuali e in quanto tale ne ha exceptato l'invalidità.

Gli oppositori hanno, quindi, chiesto in via preliminare che questo tribunale dichiari la propria incompetenza territoriale, dovendosi individuare quale giudice competente a decidere la controversia quello individuato in ragione della loro qualifica di consumatori.

Hanno, altresì, contestato il preteso credito anche nel merito e hanno concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.

Si è costituita parte opposta che ha contrastato ogni motivo di opposizione e ha concluso chiedendo preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata con la conferma del decreto ingiuntivo e la vittoria di spese.

È intervenuta volontariamente la società quale mandataria di BANCA che ha contrastato l'eccezione preliminare sollevata dagli oppositori nonché le difese di merito degli oppositori, assumendo sostanzialmente la medesima linea difensiva già assunta da parte opposta e ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concessi i termini chiesti ex art. 183 sesto comma cpc, la causa è stata istruita in via documentale e rinviata ad oggi per discussione orale e sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

La causa viene oggi discussa e decisa con motivazione contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come sostenuto dalla giurisprudenza prevalente ai fideiussori non è applicabile la disciplina relativa ai cd. "contratti del consumatore", quando, come nel caso di specie, il debitore principale riveste la qualità di imprenditore, atteso che, in tal caso, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini e dell'individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore e che, in ogni caso, l'obbligazione fideiussoria è collegata e subordinata a quella inerente il rapporto principale.

Altro argomento valevole ad escludere l'applicabilità della disciplina invocata dagli oppositori è desumibile dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la quale ha statuito che la persona fisica che stipuli una fideiussione con un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente, può essere considerato consumatore solo se tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società.

Orbene nel caso di specie tale collegamento funzionale è certamente presente, tenuto conto che al momento della sottoscrizione della lettera di fideiussione (18.12.2008) (dr, fascicolo monitorio), gli oppositori rivestivano la carica di soci della obbligata principale e, con la prestazione della garanzia, non soddisfacevano solo l'interesse della predetta società, bensì anche un interesse personale e professionale proprio.

L'eccezione di incompetenza territoriale, pertanto, non può essere accolta.

Nel merito si osserva quanto segue.

La natura del contratto di leasing emerge da dati testuali.

L'art. 5 del contratto di locazione finanziaria sottoscritta dalle parti recita: "le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che la causa del presente contratto è di natura finanziaria e non traslativa e che, di conseguenza, tutte le norme incompatibili con tale causa sarebbero state inapplicabili per patto espresso".

Giurisprudenza e dottrina hanno ormai definito il leasing finanziario, creando le seguenti due figure giuridiche: il leasing di puro godimento e il leasing traslativo.

Nella prima rientrano quelle forniture che alla fine del contratto di leasing non hanno valore residuale o è, in modo evidente, modesto. In questi casi il "compratore", in realtà, paga un canone e non una rata per l'utilizzo del bene oggetto di leasing ed è soggetto alle previsioni dell'art. 1458 1° comma": la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite". Di contro è configurabile quest'ultima nei caso di leasing traslativo dove, alla scadenza del contratto di leasing, il bene, acquistato per mezzo di leasing possiede ancora un valore economicamente apprezzabile.

Il leasing di puro godimento soggiace alla disciplina de contratto ad esecuzione continuata o periodica, mentre il leasing traslativo soggiace alla disciplina della vendita con riserva di proprietà con conseguenze giuridiche chiaramente differenti nel caso in cui si verifichi una risoluzione giudiziale del contratto di leasing stesso.

Si vedano, a tal uopo, le seguenti massime di Cassazione "In tema di risoluzione per inadempimento del cosiddetto "leasing finanziario" (o "locazione finanziaria"), occorre distinguere l'ipotesi in cui il rapporto persegue essenzialmente una funzione di finanziamento a scopo di godimento, per un'utilizzazione del bene da parte del cessionario durante tutto il periodo della sua potenziale attitudine all'impiego economico e quindi, con una previsione dei canoni su base essenzialmente corrispettiva di tale godimento, la quale relega a pattuizione marginale ed accessoria l'eventualità del trasferimento alla scadenza dietro pagamento del prezzo d'opzione, dall'ipotesi in cui il rapporto stesso sia indirizzato anche a tale trasferimento, in quanto le parti, in relazione al permanere a detta scadenza di un apprezzabile valore residuo del bene, notevolmente superiore al prezzo d'opzione, assegnano a quei canoni pure la consistenza di corrispettivo del trasferimento medesimo. Nel primo caso, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione non incide retroattivamente sulle prestazioni già eseguite (art. 1458 a cod. civ.), mentre, nel secondo caso, si verifica tale retroattività, con il conseguenziale diritto delle parti di ottenere la restituzione di quanto prestato, con l'applicabilità, in via analogica, delle regole dettate dall' art. 1526 cod. civ. in materia di risoluzione della vendita con riserva di proprietà.

Nell'ambito del "leasing" finanziario poi sono individuabili due distinte figure contrattuali: nella prima, corrispondente a quella tradizionale, l'utilizzazione della "res" da parte del concessionario, dietro versamento dei canoni all'uopo previsti, si inquadra, secondo la volontà delle parti, in una funzione a scopo di finanziamento e godimento del bene per la durata del contratto, conforme alla potenzialità economica del bene stesso, onde i canoni costituiscono esclusivamente il corrispettivo di tale godimento; nella seconda, invece, le parti al momento della formazione del consenso prevedono che il bene, avuto riguardo alla sua natura, all'uso programmato ed alla durata del rapporto, è destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l'utilizzatore, in quanto notevolmente superiore al prezzo di opzione, sicché il trasferimento del bene all'utilizzatore non costituisce, come nel "leasing" tradizionale, un'eventualità del tutto marginale ed accessoria, ma rientra nella funzione dalle parti assegnata al contratto.

Ne consegue che, mentre, il leasing" tradizionale si qualifica come contratto ad esecuzione continuata o periodica, come tale non soggetto, in sede di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, alla retroattività dell'effetto risolutivo disposta in via generale dall'art. 1458, comma primo cod. civ., invece nell'altra figura la norma anzidetta si applica senza limitazione alcuna, onde ciascuna delle parti ottiene la restituzione di quanto prestato in base al contratto. Iri quest'ultima ipotesi, in mancanza di un'apposita disciplina normativa, il rapporto contrattuale "inter partes" è regolato dall'art. 1526 cod. civ., il quale è applicabile in via analogica, stante l'omogeneità degli interessi tutelati.

Secondo Cass. 2083/1992 "La risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento dell'utilizzatore, non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art. 1458 primo comma cod. civ. in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica ove si tratti di "leasing" cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con conseguenziale marginalità dell'eventuale opzione), e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. La risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall'art. 1526 cod. civ. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di "leasing" cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto (rispetto a cui la concessione in godimento assume funzione strumentale). (Cass. Sez. Unite 65/1993)".

Sentenza, Tribunale di Roma, dott. Sonia Suppressa, n. 17708 del 17 settembre 2019

Sempre in argomento si richiama Cass. 14 aprile 2000, n. 4855: "La risoluzione della locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art. 1458, primo comma, cod. civ., in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica, ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto, e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. La risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall'art. 1526 cod. civ. con riguardo alla vendita con riserva di proprietà, ove si tratti di leasing cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto".

Orbene nel caso in esame il contratto di leasing azionato dalla società ricorrente opposta e rimasto inadempito va qualificato quale contratto di leasing finanziario di godimento, avendo le stesse parti espresso la chiara volontà di individuare quale causa del contratto il finanziamento dell'utilizzo del bene ed essendo questo (costituito da macchina) soggetto ad obsolescenza e destinato a perdere apprezzabilmente per l'utilizzatore il proprio valore alla scadenza contrattuale.

Stante quanto sopra è rilevato che la domanda azionata ha ad oggetto l'adempimento, seguendo questo tribunale l'orientamento pressoché unanime in dottrina e in giurisprudenza, deve ritenersi che all'attore spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale dell'obbligazione, appare pienamente assolto nella specie l'onere probatorio incombente sulla società ricorrente/opposta.

Al contrario, gli oppositori non hanno assolto all'onere di provare l'inefficacia del contratto, né fatti impeditivi né modificativi del diritto *ex adverso* azionato e documentalmente provato.

Conseguentemente l'opposizione va respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Roma, Sezione Ottava Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione attesa, definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da SOCIETA' contro BANCA

- 1) rigetta l'eccezione d'incompetenza per territorio;
- 2) rigetta l'opposizione;
- 3) condanna gli oppositori a pagare a parte opposta le spese di giudizio, liquidate d'ufficio in Euro OMISSIS per compensi, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.

Così deciso, Roma, 17 settembre 2019

Il GOT
Sonia Suppressa

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*